

NUOVO STATUTO
Fondazione
Solidarietà 2008

SETTEMBRE 2016

Statuto

"FONDAZIONE SOLIDARIETA' 2008"

DENOMINAZIONE

-Art.1°)

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Grimani Buttari - residenze per Anziani" di Osimo, di seguito per brevità "Grimani Buttari", costituisce la "FONDAZIONE SOLIDARIETA' 2008" con sede in Osimo (AN), Via Flaminia II, 111, quale ente strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali della Grimani Buttari.

L'Amministratore Unico ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito territoriale del Comune di Osimo.

La Fondazione opererà nell'ambito territoriale della Regione Marche e per le materie di competenza della Regione secondo il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

SCOPO

-Art.2°)

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa ha lo scopo di svolgere attività strumentali alle attività istituzionali della Grimani Buttari integrandosi con i servizi da questa direttamente erogati al fine di ottenere una riduzione di spesa per l'Ente Fondatore.

Pertanto, la Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi:

- svolge attività di produzione di servizi strettamente necessari e strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali della Grimani Buttari, e specificatamente i servizi di assistenza infermieristica, i servizi educativi-riabilitativi, socio assistenziali, di cucina e di vigilanza-sorveglianza-segretariato e le connesse attività gestionali;

- manutenzione del patrimonio immobiliare della Grimani Buttari la cui consistenza risulta dallo Stato Patrimoniale approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 14 aprile 2007 e **coltivazione dei fondi agricoli dell'ente Fondatore Grimani Buttari mediante idoneo contratto di affitto.**

Per la produzione dei servizi la Fondazione dovrà rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della Grimani Buttari, nonché le indicazioni contenute nell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione n.18 del 8 febbraio 2008 avente per oggetto **"Approvazione dello Statuto della Fondazione di diritto privato denominata SOLIDARIETA' 2008 - provvedimenti conseguenti."**

La Fondazione dovrà, pertanto, ottemperare agli indirizzi puntuali nonché alle direttive, alle linee guida e ad ogni altra decisione che la Grimani Buttari riterrà, a propria discrezione, di dover formulare nei confronti della Fondazione SOLIDARIETA' 2008.

Analogamente, la Fondazione SOLIDARIETA' 2008 dovrà rispettare e osservare gli standard per la erogazione dei servizi assistenziali e socio-sanitari indicati nella Carta dei servizi e tutti gli altri documenti programmatici della Grimani Buttari ed i suoi principi informativi.

Lo scopo della Fondazione potrà essere soggetto ad integrazioni e/o modifiche nei limiti necessari a renderlo aderente alle prerogative ad essa assegnate.

La Fondazione non potrà svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dal Fondatore, né in affidamento diretto né con gara e non potrà partecipare ad altre società o enti.

Qualora lo scopo non sia più perseguibile perché esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o per qualsiasi altra ipotesi, non si procederà alla trasformazione dello scopo ma alla estinzione della Fondazione con devoluzione del patrimonio a favore del Fondatore.

Eventuali utili o avanzi di gestione che residueranno

alla fine di ciascun esercizio, dovranno essere accreditati alla Grimani Buttari per il perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione provvede alla realizzazione dei propri scopi con i proventi derivanti:

- a) dalle rendite del patrimonio;
- b) dai contributi, offerte di enti pubblici, società e privati;
- c) dai corrispettivi per i servizi erogati.

PATRIMONIO

-Art.3°)

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire il funzionamento il Fondatore assicura un patrimonio come descritto nell'atto costitutivo pari a 50.000,00 euro. Il patrimonio è così costituito:

- a) somme di denaro conferite a titolo di liberalità dal fondatore e non destinate all'incremento del patrimonio indisponibile;
- b) beni immobili e mobili che saranno devoluti alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi da parte di enti pubblici, società e privati.

ORGANI

-Art.4°)

Organi della Fondazione sono l'Amministratore e il Revisore dei Conti.

-Art.5°)

L'Amministratore è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione della Grimani Buttari, rimane in carica tre anni e può essere rinnovato nella carica.

La Grimani Buttari ha facoltà di attribuire all'Amministratore, per lo svolgimento di tale carica, un'indennità che stabilirà di volta in volta.

L'amministratore ha la legale rappresentanza della fondazione e può nominare procuratori speciali per singoli o

categorie di atti.

L'Amministratore:

- garantisce l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
- garantisce la piena e tempestiva attuazione da parte della Fondazione SOLIDARIETA' 2008 tanto delle vincolanti indicazioni a contenuto puntuale quanto di quelle a contenuto generale fornite dalla Grimani Buttari, ottemperando, in particolare, agli atti singoli di indirizzo su specifiche questioni nonché alle direttive, alle linee guida e ad ogni altra decisione adottata dalla Grimani Buttari ai sensi dell'articolo 2, comma 5, che precede;
- per l'esercizio delle sue funzioni adotta formali deliberazioni e ne cura la relativa esecuzione o vigila che le stesse siano scrupolosamente eseguite se delegate;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia sul buon andamento gestionale della fondazione;
- stipula i contratti e rappresenta in giudizio la Fondazione Solidarietà 2008;
- provvede ai rapporti con le autorità tutorie;
- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Grimani Buttari sull'andamento della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore per periodi superiore a 30 giorni e in previsione di eventuali pregiudizi o danni alla Fondazione, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà, per il periodo di assenza, di proceder alla nomina di un Amministratore supplente fissandone la relativa durata e poteri.

-Art.6°)

L'Amministratore ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e

può delegare, escluse le competenze di cui al successivo comma, le proprie attribuzioni nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

In particolare:

--approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo, comprendente anche il programma di lavoro relativo all'esercizio successivo;

---redige il bilancio consuntivo entro il 31/05 di ogni anno;

---delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;

---delibera il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantiti dallo Stato o in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

---delibera le modifiche dello statuto, tenuto conto di quanto previsto al successivo art. 7.

Le modifiche statutarie, per divenire definitive, al termine del suddetto iter, dovranno ottenere l'approvazione di cui al DPR n. 361/2000.

L'Amministratore non dovrà adottare deliberazioni, pena la nullità dell'atto, riguardanti interessi propri nei confronti dell'Ente.

Parimenti non dovrà adottare deliberazioni quando si tratti di interessi dei loro parenti o affini, sino al quarto grado, o del coniuge o quando si tratti di conferire incarichi ai medesimi o interessi di stabilimenti da loro amministrati o di corpi morali di cui avessero una rappresentanza, o di persone con le quali fossero legati da vincoli di società di qualsiasi tipo o di associazione. Non potrà inoltre concorrere, direttamente né per interposta persona, a contratti di compra-vendita, di locazione e di appalto con l'Ente, salvo che si tratti di locazioni ovvero di compra-vendita ai pubblici incanti.

Le deliberazioni dell'Amministratore sono da lui sottoscritte e vengono conservate nell'archivio dell'Ente secondo le vigenti norme.

CONTROLLO

-Art.7°)

L'Ente Fondatore Grimani Buttari esercita sull'Amministratore della Fondazione appositi poteri di direttiva e controllo pari a quelli dal medesimo Ente fondatore esercitati sulle proprie strutture interne compatibilmente con le previsioni del presente statuto ed entro i limini del medesimo.

In particolare l'Ente fondatore, tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, dovrà:

- formulare direttive circa le modalità di migliore perseguimento dello scopo statutario della Fondazione ed introdurre appositi strumenti di verifica e controllo circa lo stato di attuazione delle direttive medesime;
- pronunciarsi su ogni questione o tema - oggetto di esame o comunque di attenzione da parte della Fondazione SOLIDARIETA' 2008 ritenuta volta per volta rilevante dagli organi della Grimani Buttari, adottando, secondo quanto ritenuto più opportuno, tanto delle vincolanti indicazioni a contenuto puntuale quanto altrettanto vincolanti indicazioni a contenuto generale ovvero orientativo, da rivolgere alla Fondazione SOLIDARIETA' 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente Statuto;
- esprimere preventivamente parere, obbligatorio e vincolante, sulle modifiche dello statuto della fondazione;
- esprimere preventivamente parere, obbligatorio e vincolante sul bilancio preventivo, comprendente anche il programma di lavoro relativo all'esercizio successivo, della Fondazione SOLIDARIETA' 2008, nonché su ogni altra questione di rilevanza strategica o comunque suscettibile di orientare e caratterizzare significativamente l'attività della Fondazione SOLIDARIETA' 2008, sotto il profilo gestionale, operativo, patrimoniale nonché economico-finanziario, prevedendosi che, nel caso di dubbio circa la ricorrenza di tali presupposti ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di parere preventivo, l'Amministratore sarà comunque tenuto a richiedere tale parere;

- approvare, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo della Fondazione Solidarietà 2008.

-Art.8)

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Grimani Buttari, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Possono essere chiamati a far parte dell'organo di revisione esclusivamente soggetti iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.

-Art. 9°)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia vigenti in Italia, o in futuro emanate, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Z:\Appoggio - Segretario\affidamenti in house\fondazione\parziale
modifica statutaria settembre 2016\statuto con modifiche.doc